



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**81/2012**

**OTTOBRE/3/2012 (\*)**

*4 Ottobre 2012*

**I SOGGETTI ISCRITTI ALLA  
GESTIONE SEPARATA INPS HANNO  
IL DIRITTO DI PERCEPIRE  
L'ASSEGNO PER IL NUCLEO  
FAMILIARE ANCHE PER I PERIODI DI  
ASTENSIONE DAL LAVORO, COPERTI  
DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, A  
SEGUITO DELLA FRUIZIONE DEL  
CONGEDO DI  
MATERNITA'/PATERNITA' E/O DEL  
CONGEDO PARENTALE.  
QUESTO IMPORTANTE  
CHIARIMENTO E' CONTENUTO**

# ***NELLA CIRCOLARE INPS N. 114 DEL 18 SETTEMBRE SCORSO.***

E' noto che il numero degli iscritti alla Gestione Separata INPS è cresciuto in modo esponenziale rispetto a quello esistente al momento della nascita dell'assicurazione obbligatoria *ex lege* 335/95.

Negli ultimi anni, dunque, sono di pari passo aumentate anche le tutele previdenziali ed assistenziali dei c.d. "lavoratori parasubordinati" e, conseguentemente, anche l'aliquota contributiva (*id*: dall'iniziale 10% all'attuale 27,62% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale).

Tra le tutele in favore del collaboratore deve segnalarsi quella di cui al D.M. 12 luglio 2007, attuativo della previsione della legge 296/2006 (*id. Finanziaria 2007*), articolo 1 comma 791, che ha reso operativa **la tutela della maternità e paternità** prevedendo, allo stesso tempo, il riconoscimento della **contribuzione figurativa** per i periodi di congedo.

Orbene, l'INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che **per i periodi in cui spetta l'accredito figurativo dei contributi competerà, ugualmente, anche l'assegno per il nucleo familiare.**

Tale interpretazione tiene conto soprattutto della rilevanza sociale della problematica atteso che il D.M. 12 luglio 2007 si limita ad affermare che la contribuzione figurativa è utile solo ai fini pensionistici e non per le prestazioni a sostegno del reddito.

E' pertanto apprezzabile la posizione dell'INPS che "apre i rubinetti" in un periodo dove anche poche gocce d'acqua possono aiutare ad affievolire la sete diffusa dalla crisi economica persistente.

Le discipline della maternità e dell'assegno familiare hanno trovato, negli anni addietro, una completa regolamentazione (*cfr. DM 27/05/1998, circolare INPS n. 138 del 29 luglio 2002*).

Ecco, in sintesi, le **peculiarità dell'ANF erogabile agli iscritti alla gestione separata INPS:**

- **Requisito reddituale: *almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da collaborazione a progetto o lavoro dipendente* (ed assimilati);**
- **L'erogazione della prestazione avviene direttamente dall'INPS previa istanza di parte, da presentare a partire dal 01 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la prestazione, ed entro il limite prescrizione di 5 anni;**
- **Il richiedente non deve essere iscritto ad altra forma previdenziale o essere pensionato.**

Allo stesso modo la **tutela della maternità/paternità** si caratterizza invece per i seguenti aspetti:

- ***il collaboratore, o la collaboratrice, iscritto alla gestione separata, non deve godere di altra tutela previdenziale od essere pensionato;***
- ***nei 12 mesi precedenti il congedo di paternità o maternità deve avere accreditati sulla propria posizione contributiva almeno 3 mensilità (sempre con aliquota "piena");***
- ***il congedo spetta (come per i lavoratori subordinati) per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi. Per le professioniste iscritte alla gestione separata esiste la facoltà di non astenersi dal lavoro, per il periodo di congedo per maternità, ma a condizione di rinunciare, conseguentemente, alla relativa indennità economica a carico dell'Istituto;***
- ***il pagamento dell'indennità avviene direttamente dall'INPS.***

Pertanto, grazie all'interpretazione "estensiva" fornita dall'INPS, ove ne sussistano tutti i presupposti, sarà possibile richiedere, ed ottenere, nel limite

prescrizionale, l'erogazione dell'**assegno per il nucleo familiare (anche) per i periodi di maternità non lavorati ma per i quali sia riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**